



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <u>ROMANO</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Presidente</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>ESPOSITO</u> | <u>ANTONIO FRANCESCO</u> | <u>Relatore</u> |
| <input type="checkbox"/> | <u>PELLEGRINO</u> | <u>GIOVANNI</u> | <u>Giudice</u> |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2072/2018
depositato il 21/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030102594/2018 IRES-ALTRO 2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030102594/2018 IRAP 2013

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 2074/2018
depositato il 21/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM070103560/2018 ALTRI TRIBUTI 2013
contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2072/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

02/12/2020 ore 09:30

N°

587

PRONUNCIATA IL:

03.03.2021

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

17.03.2021

Il Segretario



(segue)

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 2075/2018
depositato il 21/12/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030102647/2018 IRES-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030102647/2018 IVA-ALTRO 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030102647/2018 IRAP 2014

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR, 56 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 177/2019
depositato il 28/01/2019

- avverso ATTO DI CONTEST n° TVMCO0100421/2018 ALTRI TRIBUTI 2013

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 178/2019
depositato il 28/01/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010103558/2018 IRPEF-ADD.REG.
2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010103558/2018 IRPEF-ADD.COM.
2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010103558/2018 IRPEF-ALTRO 2013

contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
VIALE SAN NICOLA, 2

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2072/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

02/12/2020 ore 09:30



(segue)

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 2072/2018 (riunificato)

UDIENZA DEL

02/12/2020 ore 09:30

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR N. 56 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 2171/2019
depositato il 27/12/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010102963/2019 IRPEF-ADD.REG.
2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010102963/2019 IRPEF-ADD.COM.
2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM010102963/2019 IRPEF-ALTRO 2014
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
VIALE SAN NICOLA, 2 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

- sul ricorso n. 2172/2019
depositato il 27/12/2019

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM070102967 ALTRI TRIBUTI 2014
contro:

AG. ENT. DIREZIONE PROVINCIALE DI LECCE
VIALE SAN NICOLA, 2 73100 LECCE

proposto dal ricorrente:

rappresentato da:

rappresentante difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

difeso da:

VILLANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 27 marzo 2018 la Guardia di Finanza di Lecce, all'esito di verifica fiscale effettuato presso la (in prosieguo anche: la "Società"), esercente l'attività di commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi, redigeva processo verbale di constatazione con il quale, in relazione agli anni d'imposta 2013 e 2014, contestava alla Società l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e, per il solo anno 2014, sulla base di successivo P.V.C., anche costi non documentati, non di competenza o non inerenti.

2. L'Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale di Lecce – notificava quindi alla Società l'avviso di accertamento n. TVM030102594/2018, con il quale, in relazione all'anno d'imposta 2013, veniva accertata una maggiore IRES per € 576.631,00, una maggiore IRAP per € 101.422,00, una maggiore IVA per € 3.695,00, con contestuale irrogazione di sanzioni per un importo complessivo di € 1.126.055,55.

L'Ufficio notificava alla Società atto di contestazione n. TVMCO0100421/2018, con il quale, richiamando l'avviso di accertamento n. TVM030102594/2018, irrogava la sanzione di € 209.683,98 per avere la contribuente applicato l'inversione contabile in relazione ad operazioni inesistenti.

Con avviso di accertamento n. TVM070103560/2018, in relazione al medesimo anno d'imposta, l'Ufficio accertava maggiori ritenute, pari ad € 83.874,00, e irrogava sanzioni per € 92.361,40.

L'Ufficio emetteva, in relazione al medesimo anno d'imposta, nei confronti di , socia della ,

con quota pari all'80%, l'avviso di accertamento n. TVM010103558/2018 per reddito di partecipazione.

3. In relazione all'anno d'imposta 2014, l'Ufficio notificava alla Società l'avviso di accertamento n. TVM030102647/2018, con il quale veniva accertata una maggiore IRES per € 7.267.997,00, una maggiore IRAP per € 1.267.763,00, una maggiore IVA per € 3.695,00, con contestuale irrogazione di sanzioni per un importo complessivo di € 17.671.677,85.

In relazione al medesimo anno d'imposta, l'Ufficio notificava alla Società l'avviso di accertamento n. TVM070102967/2019 con il quale accertava maggiori ritenute, pari ad € 1.347.312,00 ed irrogava sanzioni per € 1.482.143,20.

L'Ufficio emetteva, in relazione al medesimo anno d'imposta, nei confronti di _____, socia della _____ con quota pari all'80%, l'avviso di accertamento n. TVM010102963/2019 per reddito di partecipazione.

4. La Società, con distinti ricorsi (nn. 2072/2018, 2074/2018, 2075/2018, 177/2019 e 2172/2019), impugnava gli avvisi di accertamento emessi nei suoi confronti. Analoghi ricorsi (nn. 178/2019 e 2171/2019) venivano proposti dalla socia _____ in relazione al reddito di partecipazione.

In tutti i giudizi si è costituita l'Agenzia delle entrate resistendo ai ricorsi. All'udienza del 5 dicembre 2019 veniva disposta la riunione dei ricorsi nn. 2072/2018, 2074/2018 e 178/2019.

Si espletava, quindi, consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare la natura dei rapporti commerciali intercorsi, negli anni d'imposta 2013 e



2014, tra la Società e i fornitori di oro e argento.

Le parti ricorrenti depositavano memorie.


Nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020 la Commissione riservava di decidere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Commissione, sciogliendo la riserva, osserva quanto segue.
2. Preliminarmente va disposta la riunione al ricorso più antico (n. 2072/2018) di tutti gli altri ricorsi, stante l'evidente connessione oggettiva esistente tra le cause.
3. Con i ricorsi in scrutinio, le parti ricorrenti deducono, anzitutto, la nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione, in quanto emessi esclusivamente sulla base del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza, acriticamente recepito dall'Ufficio. Sostengono, inoltre, che la pretesa tributaria è carente sotto il profilo probatorio, non potendo il P.V.C. costituire prova dei fatti in esso rappresentati.

Le doglienze sono infondate.

Va, al riguardo, richiamato il costante orientamento del giudice di legittimità, secondo cui, in tema di avviso di accertamento, la motivazione *per relationem* con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun




pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (tra le tante, Cass. civ., sez. trib., 20-12-2018, n. 32957). Si osserva, inoltre, che il rilievo probatorio del P.V.C trae fondamento nella documentazione esaminata ed allegata dalla Guardia di Finanza.

4. Le ricorrenti lamentano, inoltre, l'indebita detrazione di costi relativi all'utilizzo di fatture emesse a fronte di operazioni ritenute inesistenti dall'Ufficio per il fatto che le fatture provenissero da esercenti attività di compravendita di oggetti in oro o argento usati (c.d. "compro oro") che apparivano inattivi ovvero che avevano acquistato oggetti preziosi usati in misura inferiore a quella venduta. Sostengono che le operazioni in questione erano reali, effettivamente realizzate, tanto che la Società aveva provveduto al pagamento della merce acquistata tramite bonifici bancari. Rilevano che, a tutto concedere, si tratterebbe di operazioni soggettivamente inesistenti, con conseguente deducibilità dei costi. Contestano la legittimità delle sanzioni.

5. Dall'indagine tecnica espletata dal Prof. Dott. _____ in ordine ai rapporti commerciali intercorsi, negli anni d'imposta 2013 e 2014, tra la Società e i fornitori di oro e argento, le cui risultanze sono condivise dalla Commissione nei termini appreso indicati, è emerso quanto segue.

ANNO 2013:

La Società ha acquistato dalla _____
44.877,60 di oro usato per un importo di € 902.260,83 e dalla _____
_____ gr. 247.257,85 di oro usato per un importo di €
5.337.808,67 e gr. 1.138.001,60 di argento usato per un importo di €




383.646,87.

Dagli avvisi di accertamento risulta che la
avrebbe contabilizzato fatture di acquisto per operazioni inesistenti per
complessivi € 2.096.839,83, di cui: € 100.270,10 per fatture emesse dal
fornitore l _____ ed € 1.996.569,73 per
fatture emesse dal fornitore CON _____.

A seguito dell'analisi della documentazione contabile della Società, le
fatture di acquisto di beni preziosi usati risultano regolarmente annotate
nel registro IVA acquisti, nel libro giornale, nella dichiarazione IVA per
l'anno 2013 e nel bilancio d'esercizio. Pertanto, dal punto di vista
strettamente formale (documentale e contabile), le operazioni di acquisto
di merce poste in essere risultano regolari.

Pur risultando dalle fatture di acquisto che la quasi totalità dei pagamenti
è stata effettuata mediante bonifico bancario, il CTU ha rilevato che
dall'analisi della documentazione contabile è emerso che nei conti di
Mastro accesi agli Istituti bancari (Unicredit e Bancapulia) la descrizione
dei pagamenti risulta decisamente generica, tale da impedire
l'identificazione delle fatture di acquisto e/o dei fornitori di riferimento.
Lo stesso dicasi per i conti di Mastro accesi ai singoli fornitori,
relativamente ai quali è stata anche qui riscontrata la genericità della
descrizione relativa ai bonifici effettuati e, quindi, l'impossibilità di
individuare con certezza le fatture pagate.

Dall'indagine a campione effettuata dalla Guardia di Finanza, limitata a n.
27 soggetti per complessive n. 285 operazioni annotate, a fronte di un
totale di n. 3226 operazioni annotate negli anni 2013 e 2014 nei registri




dei beni usati vidimati presso la Questura di Lecce, è emerso che le persone sentite dall'organo di verifica hanno ceduto alla

gr. 8.086,85 di oro usato dietro un corrispettivo per complessivi € 163.357,39, di cui € 101.090,10 nel 2013 e € 62.267,29 nel 2014. Al contrario, le suddette persone hanno dichiarato di aver ricevuto in contanti somme di denaro per complessivi € 4.710,00, di cui Euro 820,00 nel 2013 e € 3.890,00 nel 2014. Pertanto, nel 2013, la differenza tra quanto riportato nei registri e quanto dichiarato dai soggetti venditori, è pari a € 100.270,10. Detta differenza, secondo quanto dedotto dall'organo di verifica, rappresenta l'ammontare degli acquisti che sono stati rilevati fittiziamente dalla nei propri registri dei beni usati al fine di giustificare la disponibilità (almeno in parte) di oro usato, da fatturare poi alla Società.

L'Organo di verifica a seguito degli accertamenti eseguiti è giunto quindi alla conclusione che le operazioni realmente poste in essere corrispondono ad appena al 2,8832% di quelle annotate nei registri dei beni usati (v. pag. 18 del PVC).

Ne consegue che, sulla base di tale argomentazione, le operazioni di acquisto di oro usato effettuate dalla ammontano a complessivi € 100.270,10 (ossia € 101.090,10 – € 820,00).

Quanto alla , il CTU ha evidenziato che, come si evince dal PVC (pag. 23), relativamente al periodo (1/1/2013 – 14/11/2014), la ditta , non ha esibito sia n. 9 registri del commercio dei beni usati vidimati presso la Questura di Lecce riferiti ai diversi punti di vendita indicati, sia le




scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali, in quanto queste sarebbero state oggetto di furto in data 21/11/2014, regolarmente denunciato.

In proposito, come si legge nel PVC, la denuncia di furto riguarderebbe solo i registri del punto vendita di [redacted] e non anche quelli di [redacted]. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, non essendo stati esibiti, la GdF ne ha ipotizzato l'occultamento, "con il verosimile intento di non consentire alcuna comparazione tra le quantità acquistate e quelle vendute".

D'altro canto, i registri acquisiti, se interamente scritturati avrebbero potuto contenere un numero massimo di operazioni, ossia: quelli composti da n. 49 pagine un massimo di n. 588 operazioni, mentre quelli composti da n. 99 pagine un massimo n. 1.188.

Inoltre, sempre dai registri acquisti è emerso che la quasi totalità delle operazioni di compravendita poste in essere dalla ditta [redacted] sono state eseguite per contanti e sotto la soglia di € 999,99 prevista dalla normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/2007. Ciò ha trovato conferma nell'analisi dei conti correnti bancari e postali intestati alla ditta e alla sua titolare, nei quali risultano annotate prevalentemente operazioni di prelevamento mediante denaro contante, mentre le restanti operazioni sono avvenute mediante l'emissione di assegni bancari o postali.

Poiché i n. 9 registri del commercio dei beni usati, sebbene regolarmente vidimati, non sono stati esibiti, l'Organo di verifica ha provato a ricostruirne il contenuto, ipotizzando, per ciascuno di essi, in relazione al numero di pagine, un certo numero di operazioni di acquisto che si sarebbero potute riportare.



All'esito di tale ricostruzione emerge che le operazioni che si sarebbero potute annotare sui registri mancanti sarebbero complessivamente n. 7270, di cui n. 2577 riguardanti il 2013 e n. 4693 riguardanti il 2014.

Inoltre, dalle indagini finanziarie effettuate dall'Organo di verifica è emerso che, nel 2013, n. 28 operazioni di acquisto da privati fornitori sono state regolate con assegni bancari per un importo complessivo di Euro 66.738,50, mentre tutte le restanti operazioni sono di importo inferiore a Euro 1.000,00. Pertanto, secondo l'organo di verifica, n. 2549 (2577 - 28) sarebbero le operazioni che la ditta Compro Oro avrebbe potuto annotare sui registri occultati.


Più precisamente, ipotizzando che i 9 registri occultati fossero stati interamente scritturati, essi avrebbero potuto contenere operazioni di acquisto di metalli preziosi per complessivi Euro 2.615.713,01, di cui Euro 2.548.974,51 (€ 999,99 x 2549) regolati per contanti e Euro 66.738,50 regolati con mezzi tracciabili (assegni bancari o postali).

Inoltre, come si evince dal PVC (pag. 27):

- dai 4 registri esibiti, tutti relativi al 2013, emergono acquisti di oro e di argento "usati" per complessivi Euro 1.299.002,48;
- dal Quadro RG (Redditi d'impresa in contabilità semplificata), relativo al periodo d'imposta 2013, la ditta Compro Oro ha dichiarato rimanenze iniziali di merce pari Euro 102.463,00, e rimanenze finali di merce per Euro 83.463,00.

Pertanto, agli importi innanzi indicati occorre aggiungere l'importo di Euro 19.000,00 (102.463,00 - 83.463,00).

Ne deriva che, per l'anno 2013, gli acquisti effettuati da parte della ditta




... ammonterebbero a complessivi Euro 4.000.453,99 (66.738,50 + 2.615.713,01 + 1.299.002,48 + 19.000,00).

La differenza pari a Euro 1.861.861,28, tra il costo del venduto complessivo (5.862.260,27) e gli acquisti effettuati (4.000.453,99) - sia quelli annotati e sia quelli non annotati, rappresenta il costo della merce fatturata di cui la ditta ..., nel 2013, non avrebbe mai avuto la disponibilità. Applicando le percentuali di ricarico l'ammontare delle fatture emesse per operazioni inesistenti per l'anno 2013 sarebbe quindi pari a complessivi Euro 1.996.569,73, a fronte di n. 38 fatture di vendita emesse dalla ditta ... per complessivi Euro 5.721.455,59.

Dall'indagine a campione effettuata dalla Guardia di Finanza, limitata a n. 41 soggetti per complessive n. 205 operazioni annotate, a fronte di un totale di n. 2344 operazioni annotate nell'anno 2013 nei registri dei beni usati vidimati presso la Questura di Lecce, è emerso che le persone sentite dall'Organo di verifica hanno ceduto alla ditta ... complessivi gr. 11.410,62 di oro usato a fronte dei quali la ditta ha corrisposto Euro 93.861,56.

D'altro canto, le persone sentite, pur non ricordando il peso del materiale venduto, hanno dichiarato di aver ricevuto in contanti somme di denaro per complessivi Euro 9.795,00, con una differenza, rispetto a quanto indicato nei registri, di Euro 84.066,56.

Detta differenza, secondo quanto dedotto dall'Organo di verifica, rappresenta l'ammontare degli acquisti che fittiziamente sono stati rilevati da ditta ... nei registri dei beni usati, al fine di giustificare la disponibilità (almeno in parte) di oro usato.



Pertanto, a seguito degli accertamenti eseguiti, l'Organo di verifica è giunto alla conclusione che le operazioni realmente poste in essere corrispondono ad appena al 10,4356% del totale annotato nei registri dei beni usati.


Ciò ha indotto a ritenere che l'importo delle fatture emesse per operazioni inesistenti dalla ditta Compro Oro, nel 2013, possa essere superiore a quello accertato (Euro 1.996.589,76).

Pertanto, seguendo tale ragionamento, la ditta Compro Oro avrebbe avuto un mero ruolo di cartiera al servizio dell'unico cliente _____.

Il C.T.U., valutate le osservazioni delle parti, ha formulato le seguenti conclusioni:

a) In merito ai rapporti commerciali intercorsi tra la ditta _____ e i propri fornitori che sono stati oggetto di verifica da parte della G.d.F di Lecce, il sottoscritto ribadisce che, a seguito dell'analisi della documentazione contabile della ditta _____, le fatture di acquisto di beni preziosi usati risultano regolarmente annotate nel registro IVA acquisti, nel libro giornale, nella dichiarazione IVA per l'anno 2013 e nel bilancio d'esercizio. Pertanto, dal punto di vista strettamente formale (documentale e contabile), le operazioni di acquisto di merce poste in essere risultano regolari.

Lo stesso non può dirsi in merito all'aspetto sostanziale delle stesse, per il sol fatto che il sottoscritto non è in possesso di elementi probatori per poter asserire, con ragionevole certezza, se dette operazioni siano state realmente poste in essere, ovvero se le stesse siano state frutto di un




precostituito disegno posto in essere dalla società e dai propri fornitori volto, attraverso falsa documentazione, sia ad ottenere un indebito risparmio di imposta, sia a dimostrare una disponibilità di partite di merce di fatto inesistente, così come affermato dall'Amministrazione finanziaria.

In definitiva, si evidenzia la mancanza di elementi probatori certi atti a dimostrare se a fronte di una fattura di acquisto regolarmente ricevuta e annotata nei registri contabili vi sia poi stata una reale entrata di merce. Tant'è che lo stesso Organo di verifica, non possedendo anch'esso elementi probatori, ha operato una ricostruzione degli acquisti effettuati dai singoli fornitori sulla base di elementi presuntivi e di ipotesi (non sufficientemente dimostrate), applicando anche un metodo induttivo di analisi basato sul campione, al fine di dimostrare l'ammontare degli acquisti che sarebbero stati oggetto di falsa fatturazione.

b) Inoltre, in merito alla fondatezza delle citate operazioni di acquisto, il sottoscritto ha ritenuto opportuno operare un ulteriore approfondimento relativamente ai movimenti finanziari, ossia ai pagamenti effettuati nei confronti dei vari fornitori, considerato che, come riportato nelle stesse fatture di acquisto, la quasi totalità degli stessi sono stati effettuati mediante bonifico bancario.

Tuttavia, dall'analisi della documentazione contabile è emerso che nei conti di Mastro accesi agli Istituti bancari (Unicredit e Bancapulia) la descrizione dei pagamenti risulta decisamente generica, tale da impedire l'identificazione delle fatture di acquisto e/o dei fornitori di riferimento.

Lo stesso dicasi per i conti di Mastro accesi ai singoli fornitori,




relativamente ai quali è stata riscontrata la genericità della descrizione relativa ai bonifici effettuati e, quindi, l'impossibilità di individuare con certezza le fatture pagate.

Anche la mancanza di parte degli estratti conto bancari non ha reso possibile la verifica dei pagamenti effettuati a mezzo banca nei confronti dei fornitori.

c) Sull'analisi operata dall'Organo di verifica e sulla metodologia seguita volta a ricostruire le operazioni di acquisto dei singoli fornitori e di conseguenza stabilire la loro disponibilità di merce, lo scrivente è giunto alla conclusione che, sebbene essa sia basata su ipotesi e congetture delle quali non si ha un reale e sufficiente riscontro, essa è il frutto di un ragionamento tutto sommato logico, ma che allo stesso tempo appare scarsamente supportato da elementi oggettivi, atteso che l'ammontare delle operazioni inesistenti è stato di fatto determinato sulla base di un campione del quale non è stato dimostrato il grado di rappresentatività, con la conseguenza che il presunto ammontare delle operazioni inesistenti poste in essere dai fornitori oggetto di verifica è stato determinato in modo alquanto sommario e senza rigore metodologico.

d) Come più volte evidenziato, l'attività di verifica che ha avuto per oggetto la ditta ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ ed a seguito della quale sono stati emessi gli Avvisi di accertamento, ha origine dalle indagini e dalle verifiche contabili che a loro volta sono state eseguite sui singoli fornitori cosiddetti '

A tal riguardo, la finalità dell'Organo di verifica è stata quella di dimostrare che gran parte delle operazioni di acquisto di beni preziosi



poste in essere dai predetti fornitori (risultando che le fatture emesse dai predetti fornitori risultino fittizie e, pertanto, essi non potevano avere quella disponibilità di merce che è stata poi venduta alla ditta [redacted]).

Tuttavia, l'ipotesi circa l'indisponibilità di merce da parte dei singoli fornitori formulata dall'Organo di verifica appare condivisibile e per certi versi convincente (sebbene il risultato a cui è pervenuto appare tutt'altro che oggettivo), ma è altrettanto vero che non se ne possono escludere delle altre, proprio perché essa è fondata su presunzioni e congetture.

Invero, ad avviso di chi scrive, in mancanza di elementi probatori certi, la chiave di lettura dell'intera vicenda potrebbe prestarsi ad ulteriori ipotesi altrettanto verosimili, prima tra cui quella che i singoli fornitori si siano effettivamente approvvigionati di beni preziosi presumibilmente in maniera "illegittima", per poi trasferirli realmente alla ditta [redacted] emettendo regolari fatture.

Ne consegue che, se ciò rispondesse a verità, la ditta [redacted] Srl risulterebbe del tutto estranea alla vicenda, in quanto l'atto illecito sarebbe stato commesso a monte e, quindi, da imputare solo ed esclusivamente in capo ai fornitori.

ANNO 2014:

Dall'attività di verifica e in base alle ipotesi formulate dall'Organo di verifica è emerso che la ditta [redacted] avrebbe contabilizzato fatture relative ad operazioni inesistenti emesse dai vari fornitori, cosiddetti "contabili".

Più precisamente, per l'anno 2014, i fornitori che avrebbero posto in



essere operazioni inesistenti sono i seguenti:

-
-
-
-
-

per complessivi Euro 25.861.583,99, a fronte dei quali la ditta

avrebbe contabilizzato operazioni di acquisto, quindi costi indeducibili, per tale ammontare.


L'ipotesi della falsa fatturazione posta in essere dai predetti fornitori è il frutto dall'analisi della documentazione contabile riguardante i singoli fornitori, unitamente ai risultati ottenuti dalle indagini svolte dai Carabinieri di Nardò e Gallipoli nell'ambito del procedimento penale n. 6281/2014 RG - Mod. 21.

Non essendo il C.T.U. in possesso della documentazione contabile delle ditte fornitrici, pertanto, l'unica fonte di dati ed informazioni è rappresentata dalla documentazione contabile della ditta (fatture di acquisto, registro IVA acquisti, libro giornale e libro mastro).

A tal proposito, lo scrivente ha appurato che gli acquisti di oro e argento "usati" effettuati nel 2014, come sopra riportati, risultano dalle fatture di acquisto che sono state analiticamente verificate.

Dette fatture risultano regolarmente annotate sia nel registro "IVA Acquisti" e sia nel libro giornale.

L'ammontare degli acquisti è stato poi riportato nel Conto Economico del Bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2013, nel raggruppamento B)



Costi della produzione alla voce 6) per materie prime, merci, ecc.

Inoltre, con particolare riferimento alle fatture di acquisto in regime di "reverse charge" (art. 17 co. 5 DPR 633/72), queste sono state regolarmente annotate nel registro "IVA acquisti", ma non nel registro "IVA vendite", come sarebbe dovuto essere per via del principio dell'inversione contabile.

Tuttavia, detta irregolarità contabile non rileva né agli effetti dell'ammontare degli acquisti, né ai fini della detrazione dell'IVA a credito, in quanto l'ammontare degli acquisti in regime di reverse charge e la relativa IVA sono stati indicati sia nel prospetto dei liquidazione dell'IVA, sia nel quadro VJ della dichiarazione IVA per l'anno 2014 e, pertanto, l'IVA a credito è stata compensata con l'IVA a debito.

In merito ai fornitori per i quali l'Organo di verifica ha accertato l'esistenza di operazioni inesistenti, come riportato in precedenza, lo scrivente ha appurato che, nel corso del 2014, sono stati effettuati i seguenti acquisti:

ACQUISTI DI ORO USATO

...	gr. 545.044,02 Euro	11.567.781,35
...	M. gr. 419.461,80 Euro	8.668.201,79
...	gr. 456.155,61 Euro	10.090.187,37
...	gr. 328.653,14 Euro	7.107.567,45
...	C. gr. 306.880,47 Euro	6.866.983,14
TOTALE gr. 2.056.195,04 Euro		44.300.721,10

ACQUISTI DI ARGENTO USATO

...	C. gr. 5.099.784,50 Euro	1.303.070,06
-----	--------------------------	--------------



gr. 695.780,00 Euro 204.824,00
5.623.420,92 Euro 1.753.386,88
R. gr. 25.978,00 Euro 9.124,74
3.270.405,65

In merito alla fondatezza delle citate operazioni di acquisto, il sottoscritto ha ritenuto opportuno operare un ulteriore approfondimento relativamente ai movimenti finanziari riferiti ai pagamenti che la ditta ha effettuato nei confronti dei vari fornitori a fronte delle fatture ricevute.


A tal riguardo, è stato effettuato un controllo incrociato attraverso il contestuale esame delle ricevute dei bonifici effettuati (depositate in atti), nonché gli E/C bancari e il libro mastro consegnati dalla medesima società.

All'esito, il C.T.U. ha accertato che al 31/12/2014, la posizione debitoria della nei confronti dei citati fornitori è stata regolarizzata con mezzi tracciabili e risulta pressoché estinta.

L'attività di verifica operata nei confronti della Srl si è concentrata sulle contestazioni di carattere amministrativo scaturenti dall'aver annotato fatture di acquisto per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti emesse nell'anno 2014 da parte dei fornitori sopra indicati e, più specificatamente, N

, senza tuttavia prendere in considerazione gli altri fornitori.

Più in particolare, è utile precisare che l'attività di verifica si è focalizzata



sui predetti fornitori attraverso l'analisi della loro documentazione contabile e amministrativa, peraltro già acquisita nell'ambito del Proc. Penale n. 6281/14 RG Mod. 21, relativamente al quale sono stati visionati gli atti di indagine.

Con riferimento a questi ultimi, dall'attività di indagine è emersa una serie di elementi probatori che hanno indotto gli investigatori a ritenere che i citati fornitori non svolgessero alcuna attività commerciale, ma sarebbero solo dei prestanome e, pertanto, le operazioni di vendita da questi poste in essere nei confronti della [redacted] non potevano che essere fittizie.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, per ciò che si dirà in seguito, dall'esame del PVC emergono elementi di dubbio in merito sia alla metodologia utilizzata ai fini della ricostruzione effettuata da parte della G.d.F., sia alla oggettività dei risultati a cui lo stesso è pervenuto.

In merito agli acquisti di oro e di argento effettuati da [redacted] nell'anno 2014 (cessata in data 03/11/2014), sono stati analizzati n. 07 registri del commercio di beni usati.

Quelli contrassegnati dal n. 01 al n. 03 sono composti da n. 99 pagine e regolarmente vidimati dalla Questura di Lecce, mentre quelli contrassegnati dal n. 04 al n. 07 sono risultati mancanti e senza alcuna giustificazione e, pertanto, l'Organo di verifica ha ritenuto che siano stati occultati.

Dall'attività di verifica è emerso quanto segue:

1) le fatture emesse da [redacted] el periodo dal 27/6/2014 al 27/10/2014 documentano la cessione di gr. 174.008,99 di "oro usato



destinato alla fusione” per un importo di Euro 3.826.975,99 e di gr. 4.192.925,70 di “argento usato” per un importo di Euro 1.070.413,08.

Nello stesso periodo il registro del commercio dei beni usati, contraddistinto dal n. 03 riporta l’acquisto di soli gr. 20.493,37 di oggetti usati di oro giallo o bianco per un importo complessivo corrisposto di Euro 439.907,95, mentre non risultano acquisti di argento usato;

Il prezzo medio di acquisto dell’oro è pari a circa Euro 21,465 al grammo (439.907,95 : 20,493,37), mentre le fatture emesse riportano un prezzo medio di Euro 21,992 al grammo (3.826.975,99 : 174.008,99).


La differenza tra le cessioni di oro alla ditta _____ e gli acquisti riportati nei registri del commercio dei beni usati è pari a gr. 153.515,62 (174.008,99 – 20.493,37).

Considerato il prezzo medio di vendita di Euro 21,992 al grammo, detta differenza determina un imponibile di Euro 3.376.115,52;

Le fatture aventi ad oggetto cessioni di rottami di argento, emesse da _____ nei confronti di I _____, non risultano annotate nei registri del commercio di beni usati.

Alla luce degli accertamenti effettuati, considerato che all’atto dell’emissione delle fatture nei confronti di _____, _____ non aveva la disponibilità di una parte significativa di metalli preziosi, l’Organo di controllo ha concluso che le operazioni di vendita poste in essere nel periodo dal 27/6/2014 al 27/10/2014 per complessivi Euro 4.446.528,60 (3.376.115,52 + 1.070.413,08) devono ritenersi operazioni inesistenti.

2) I tre registri del commercio di beni usati che sono stati esaminati



stata applicata anche alle cessioni di rottami argentiferi (dei quali l'Organo di verifica dichiara di non disporre del prezzo medio di acquisto in quanto le operazioni non risultano riportate nei registri del commercio), scorporando dalle vendite la predetta percentuale si ottiene il costo del venduto pari a Euro 7.564.639,87 (v. pag. 16 del PVC).


Pertanto, la differenza tra il costo del venduto e gli acquisti che si sarebbero potuti annotare nei registri mancanti è pari a Euro 2.812.687,39 (7.564.639,87 - 4.751.952,48).

Applicando a tale valore la percentuale di ricarico del 2,455% si ottiene l'ammontare delle vendite documentate pari a Euro 2.881.738,87 a fronte delle quali non aveva disponibilità contabile di merce fatturata.

Ne consegue che, a parere dell'Organo di verifica, nel suddetto periodo Number One ha emesso ulteriori fatture per operazioni in tutto o in parte (in tutto o in parte) oggettivamente inesistenti per un ammontare di Euro 2.881.738,87.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, le conclusioni a cui è pervenuto l'Organo di verifica lasciano trasparire elementi di incertezza.

A rafforzare le ipotesi formulate dall'Organo di verifica vi sono le dichiarazioni rese da alcuni privati fornitori della ditta , le cui generalità risultano dai registri dei beni usati, i quali hanno negato di essersi recati presso il punto di vendita della stessa o di averlo fatto nel numero di volte riportato nei registri stessi, dichiarando di aver ceduto quantitativi di beni preziosi usati per peso e valore decisamente inferiore a quanto risulta dalle annotazioni ivi riportate.



I primi elementi di indizio erano emersi già nel corso delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, i quali avevano sentito a sommarie informazioni n. 8 persone prese a campione tra quelle più volte riportate nel registro n. 3.


Invero, detti soggetti in alcuni casi dichiaravano di essersi recati presso il punto di vendita (peraltro sporadicamente) ma certamente non nell'anno 2014 o comunque nel periodo di tempo coperto dal registro, mentre in altri casi riferivano di essersi recati nel lontano 2012, altri ancora di non essersi mai recati.

Partendo da tali presupposti, l'Organo di verifica ha verificato tutte le operazioni riportate nei registri del commercio di beni usati, per poi redigere un prospetto (riportato nell'All. 6 del PVC) in cui sono riportati la data dell'operazione, il nominativo del cedente, la descrizione della merce, la quantità ceduta espressa in grammi e il prezzo pattuito.

Pertanto, al fine di acquisire ulteriori fonti di prova ed accertare la veridicità delle annotazioni riportate sui registri, la GdF ha ritenuto necessario operare ulteriori approfondimenti.

In considerazione della numerosità delle operazioni annotate nei periodi sopra indicati (n. 3226), l'organo verificatore ha individuato un campione di 32 soggetti, al fine di acquisire ulteriori informazioni. Tale campione si è poi ridotto a n. 27 soggetti (per un totale di n. 285 operazioni) per l'impossibilità di alcuni di essi a presentarsi.

Dai registri dei beni usati è emerso che le persone sentite hanno ceduto alla gr. 8.086,85 di oro usato dietro un corrispettivo per complessivi Euro 163.357,39, di cui Euro 101.090,10 nel 2013 e Euro



62.267,29 nel 2014.

Al contrario, le suddette persone hanno dichiarato di aver ricevuto in contanti somme di denaro per complessivi Euro 4.710,00, di cui Euro 820,00 nel 2013 e Euro 3.890,00 nel 2014.

Pertanto, nel 2014, la differenza tra quanto riportato nei registri e quanto dichiarato dai soggetti venditori, è pari a Euro 58.377,29. Detta differenza, secondo quanto dedotto dall'organo di verifica, rappresenta l'ammontare degli acquisti che sono stati rilevati fittiziamente da

nei propri registri dei beni usati, al fine di giustificare la disponibilità (almeno in parte) di oro usato, per poi fatturare alla


Quindi, l'organo di verifica, a seguito degli accertamenti eseguiti, è giunto alla conclusione che le operazioni realmente poste in essere corrispondono ad appena al 2,8832% di quelle annotate nei registri dei beni usate (v. pag. 18 del PVC).

Ne consegue che, sulla base di tale argomentazione, le operazioni di acquisto di oro usato effettuate nel 2014 da

ammontano a complessivi Euro 7.328.267,47 (ossia Euro 4.446.528,60 + Euro 2.881.738,87).

Pertanto, anche per ciò che si sarebbe verificato nell'anno 2014, la ditta, ad avviso dell'organo di verifica, avrebbe avuto un mero ruolo di cartiera al servizio dell'unico cliente

L'esito dell'analisi operata dall'Organo di verifica, sebbene frutto di un ragionamento tutto sommato logico, appare tuttavia scarsamente supportato da elementi oggettivi atteso che l'ammontare delle operazioni inesistenti è stato determinato, di fatto, sulla base di ipotesi e congetture



che non sono supportate da sufficienti elementi di oggettività. Anche l'utilizzo del campione fa emergere non pochi dubbi in merito al grado di rappresentatività del campione analizzato, composto da n. 27 persone ascoltate per un totale di n. 285 operazioni effettuate a fronte di n. 3.226 annotate nei registri.

Lo scrivente rileva che, in merito alla scelta del campione e, quindi, anche alla sua numerosità, affinché esso possa considerarsi rappresentativo è necessario che la sua dimensione "n" sia calcolata ricorrendo ad apposite "formule matematiche" che tengono conto:

a) della numerosità della popolazione N;

b) della definizione dei seguenti parametri:

- l'errore campionario, ossia l'errore massimo di stima prefissato, inteso quale differenza massima accettabile (in termini percentuali) tra il vero valore del parametro in popolazione e la stima campionaria. Tale grandezza viene sempre fissata su livelli molto bassi.

- il livello (o intervallo) di confidenza inteso come livello di probabilità, ossia la misura della bontà di una stima. Pertanto, il livello di confidenza è una misura della sicurezza della stima: ad esempio, con un livello di confidenza 95% si è sicuri al 95% che il valore vero cade nell'intervallo trovato. Cioè, se si ripetesse lo studio 20 volte, in media si sbaglierebbe 1 volta e, quindi, si sarebbe nel giusto 19 volte.

Nel caso di specie, in merito al campione selezionato dall'Organo di verifica non solo non sono state sufficientemente esplicitate le modalità con le quali esso è stato scelto, ma non sono stati indicati i parametri sopra citati al fine di valutare il suo grado di rappresentatività rispetto



all'universo analizzato.

Pertanto, ad avviso di chi scrive, l'ammontare di operazioni inesistenti stimato in Euro 7.328.267,47, poste in essere da [redacted] non può essere considerato un dato oggettivo, in quanto tale dato risulta determinato in maniera decisamente sommaria e senza rigore metodologico.


Per ciò che riguarda gli acquisti che la [redacted] Srl ha effettuato da [redacted] (cessata in data 14/11/2014) si riporta quanto segue.

Con riferimento all'anno 2014, sulla scorta della documentazione acquisita, di seguito si riportano gli acquisti di oro e argento usati accertati dal sottoscritto e quelli accertati dall'Organo di verifica, evidenziandone gli scostamenti.

L'Organo di verifica ha effettuato un'analisi della documentazione contabile e amministrativa del fornitore [redacted] già acquisita nel Proc. penale n. 6281/14 R.G. Mod. 21, relativamente al quale sono stati visionati gli atti di indagine.

Dalla documentazione acquisita è emerso che la ditta [redacted] di [redacted] ha vidimato n. 14 registri relativi alle diverse sedi, ossia:

- n. 4 registri per la sede di Presicce (LE), di cui n. 3 registri composti da n. 49 pagine e n. 1 registro composto da n. 99 pagine;
- n. 2 registri per la sede di Gagliano del Capo (LE), di cui n. 1 registro composto da n. 49 pagine e n. 1 registro composto da n. 99 pagine;
- n. 2 registri per la sede di Poggiardo (LE), di cui n. 1 registro composto da n. 49 pagine e n. 1 registro composto da n. 99 pagine;




- n. 1 registro per la sede di Cutrofiano (LE), composto da n. 49 pagine;
- n. 5 registri per la sede di Racale (LE), di cui n. 3 registri composti da n. 49 pagine e n. 2 registri composti da n. 99 pagine.

Inoltre, come si evince dal PVC (pag. 23), relativamente al periodo 1/1/2013 – 14/11/2014), la ditta _____ li _____ non ha esibito sia n. 09 registri del commercio dei beni usati già vidimati presso la Questura di Lecce riferiti ai diversi punti di vendita indicati, sia le scritture contabili obbligatorie ai fini fiscali, in quanto sarebbero stati oggetto di furto in data 21/11/2014, regolarmente denunciato.

In proposito, come si legge nel PVC, la denuncia di furto riguarderebbe solo i registri del punto vendita di Racale e non anche quelli di Presicce, Gagliano del Capo, Poggiardo e Cutrofiano. Pertanto, con riferimento a questi ultimi, non essendo stati esibiti, la GdF ne ha ipotizzato l'occultamento, "con il verosimile intento di non consentire alcuna comparazione tra le quantità acquistate e quelle vendute".

D'altro canto, i registri acquisiti, se interamente scritturati avrebbero potuto contenere un numero massimo di operazioni, ossia: quelli composti da n. 49 pagine un massimo di n. 588 operazioni, mentre quelli composti da n. 99 pagine un massimo n. 1.188.

Inoltre, è emerso che la quasi totalità delle operazioni di compravendita poste in essere dalla ditta (_____) no state eseguite per contanti e sotto la soglia di Euro 999,99 prevista dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007. Ciò ha trovato conferma nell'analisi dei conti correnti bancari e postali intestati alla ditta e alla sua titolare, nei quali risultano annotate prevalentemente operazioni di prelievo mediante




denaro contante, mentre le restanti operazioni sono avvenute mediante l'emissione di assegni bancari o postali.

Ciò precisato, si è detto che i 9 registri del commercio di beni usati, sebbene regolarmente vidimati, non sono stati esibiti, pertanto, l'Organo di verifica ha provato a ricostruirne il contenuto, ipotizzando, per ciascuno di essi, in relazione al numero di pagine, un certo numero di operazioni di acquisto che si sarebbero potute riportare, ossia:

a) Sede di Presicce, via Roma, 111:

- n. 01 registro composto da n. 49 pag., vidimato il 20/11/2013, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 588 operazioni, riferite al periodo 20/11/2013-27/03/2014. In mancanza di ulteriori elementi di riscontro, l'organo di verifica, "avendo la necessità" di ripartire le anzidette operazioni di acquisto per periodi di imposta e ipotizzando che l'attività media nel periodo considerato si sia mantenuta costante, ha "immaginato" di operare una suddivisione delle operazioni in ragione del tempo di utilizzo del registro. Pertanto, n. 193 operazioni sono state imputate al 2013, mentre n. 395 operazioni nel 2014.

- n. 01 registro composto da n. 99 pag., vidimato il 28/03/2014, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 1.188 operazioni, tutte riferite al 2014. In mancanza di ulteriori elementi di riscontro, l'organo di verifica, "avendo la necessità" di ripartire le anzidette operazioni di acquisto per periodi di imposta e ipotizzando che l'attività media nel periodo considerato si sia mantenuta costante, ha "immaginato" di operare una suddivisione delle operazioni in ragione del tempo di utilizzo del registro.



Pertanto, n. 193 operazioni sono state imputate al 2013, mentre n. 395 operazioni nel 2014.

b) Gagliano del Capo, Via S. Luisa di Marillac, snc:

- n. 01 registro composto da n. 49 pag., vidimato il 25/06/2013, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 588 operazioni, riferite al periodo 2013.

- n. 01 registro composto da n. 99 pag., vidimato il 04/12/2013, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 1.188 operazioni, riferite al periodo 04/12/2013-14/11/2014. Anche in questo caso, è stata effettuata una ripartizione in base al tempo di utilizzo del registro, ossia n. 96 operazioni nel 2013 e n. 1.092 operazioni nel 2014.

c) Poggiardo, C.so Matteotti, 44:

- n. 01 registro composto da n. 99 pag., vidimato il 18/11/2013, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 1.188 operazioni, riferite al periodo 18/11/2013-15/07/2014. Anche in questo caso, è stata effettuata una ripartizione in base al tempo di utilizzo del registro, ossia n. 222 operazioni nel 2013 e n. 966 operazioni nel 2014.

d) Cutrofiano, C.so Piave, 32:

- n. 01 registro composto da n. 49 pag., vidimato il 24/07/2012, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 588 operazioni, riferite al periodo 24/07/2012-30/09/2013. Anche in questo caso, è stata effettuata una ripartizione in base al tempo di utilizzo del registro, ossia n. 369 operazioni nel 2013 e le restanti nel 2012.

e) Racale, Via Mazzini, 95:

- n. 01 registro composto da n. 49 pag., vidimato il 30/09/2012, il quale,



se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 588 operazioni, riferite al periodo 30/09/2012-25/06/2013. Anche in questo caso, è stata effettuata una ripartizione in base al tempo di utilizzo del registro, ossia n. 385 operazioni nel 2013 e le restanti nel 2012.


- n. 01 registro composto da n. 49 pag., vidimato il 26/06/2013, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 588 operazioni, tutte riferite al 2013.

- n. 01 registro composto da n. 99 pag., vidimato il 04/12/2013, il quale, se interamente scritturato, avrebbe potuto contenere max n. 1188 operazioni, riferite al periodo 04/12/2013-05/08/2014. Anche in questo caso, è stata effettuata una ripartizione in base al tempo di utilizzo del registro, ossia n. 136 operazioni nel 2013 e n. 1052 operazioni nel 2014.

Pertanto, all'esito di tale ricostruzione, le operazioni che si sarebbero potute annotare sui registri mancanti sarebbero complessivamente n. 7270, di cui n. 2577 riguardanti il 2013 e n. 4693 riguardanti il 2014.

Inoltre, dalle indagini finanziarie effettuate dall'organo di verifica è emerso che, nel 2014, n. 09 operazioni di acquisto da privati fornitori sono state regolate con assegni bancari per un importo complessivo di Euro 17.272,27, mentre tutte le restanti operazioni risultano di importo inferiore a Euro 1.000,00. Pertanto, a parere dell'Organo di verifica, n. 4684 (4693 - 9) sarebbero le operazioni, regolate a mezzo denaro contante, che la ditta _____ avrebbe potuto annotare sui registri occultati.

Più precisamente, ipotizzando che i 9 registri occultati fossero stati interamente scritturati, per l'anno 2014, essi avrebbero potuto contenere



operazioni di acquisto di metalli preziosi per complessivi Euro 4.701.225,43, di cui Euro 4.683.953,16 (€ 999,99 x 4684) regolati per contanti e Euro 17.272,27 regolati con mezzi tracciabili (assegni bancari o postali).

Inoltre, come si evince dal PVC (pag. 27) dal Quadro RG (Redditi d'impresa in contabilità semplificata), relativo al periodo d'imposta 2013, la ditta () ha dichiarato rimanenze finali di merce per Euro 83.463,00 che vanno sommati agli acquisti effettuati nel 2014.

Ne deriva che, per l'anno 2014, la ditta () di Corchiani M. avrebbe effettuato acquisti di preziosi usati per complessivi Euro 4.801.960,70 (17.272,27 + 4.701.225,43 + 83.463,00).


Poiché sempre nel 2014 le vendite che () M. ha emesso fatture nei confronti di () ed () per complessivi Euro 8.872.965,79, l'Organo di verifica ha rilevato un'evidente sproporzione tra gli acquisti e le vendite.

Tuttavia, con riferimento al 2014, in mancanza del prezzo medio di acquisto dei preziosi usati per via dell'occultamento dei registri del commercio, secondo quanto riportato nel PVC (pag. 28), lo stesso Organo ha ritenuto di applicare le medesime percentuali di ricarico applicate nel 2013, ossia:

- vendite di oro usato: 6,292%;
- vendite di argento usato: 21,428%

pertanto, scorporando dette percentuali dal volume delle vendite è stato determinato il costo del venduto (CdV) come segue:

3) CdV di oro usato: Euro 8.232.355,95



4) CdV di argento usato: Euro 100.989,89

Totale CdV Euro 8.333.345,84

La differenza pari a Euro 3.531.385,14, tra il CdV complessivo (8.333.345,84) e gli acquisti effettuati (4.801.960,70) - sia quelli annotati e sia quelli non annotati, rappresenta il costo della merce fatturata di cui la ditta Compro Oro, nel 2014, non avrebbe mai avuto la disponibilità.

Lo scrivente evidenzia che, in ambito dottrinale, nelle imprese mercantili il CdV si determina sottraendo dal costo delle merci acquistate (a cui vanno sommati gli oneri accessori quali: provvigioni, trasporti, assicurazioni, differenze su cambi, ecc.) i resi su acquisti, sconti e abbuoni a fornitori, le variazioni delle rimanenze di merci.

Pertanto, il CdV, così come sopra riportato, appare determinato correttamente, così come, circa la disponibilità di merce da parte della ditta Compro Oro, appaiono altrettanto convincenti le conclusioni a cui è pervenuto l'Organo di verifica.

Inoltre, dalla documentazione acquisita, l'Organo di verifica ha operato una ripartizione tra gli acquisti di oro e di argento usati effettuati nel 2014, riportando le seguenti percentuali:

5) acquisti di oro: 98,61794%

6) acquisti di argento: 1,38206%

Dette percentuali sono state applicate al CdV (Euro 3.531.385,14) relativo alla merce della quale la ditta non avrebbe avuto la disponibilità pervenendo ai seguenti risultati:

7) acquisti di oro: Euro 3.482.579,28;

8) acquisti di argento: Euro 48.805,86.



Inoltre, all'ammontare degli acquisti eccedenti quelli annotati o che sarebbe stato possibile annotare nei registri dei beni usati sono state applicate le rispettive percentuali di ricarico, ossia 6,292% per l'oro usato e 21,428% per l'argento usato.

A tal riguardo, il sottoscritto evidenzia che, con riferimento al 2014, l'Organo di verifica, a causa della mancanza dei registri del commercio, ha dato per buone le percentuali di ricarico del 2013.

Di conseguenza, seguendo tale ragionamento, l'ammontare delle fatture emesse per operazioni inesistenti per l'anno 2014 sarebbe pari a complessivi Euro 3.760.967,15, di cui:

- Euro 3.701.703,17 per vendite di oro usato, determinate applicando la percentuale del 6,292% all'imponibile di Euro 3.482.579,28;
- Euro 59.263,98 per vendite di argento usato determinate applicando la percentuale del 21,428% all'imponibile di Euro 48.805,86;

a fronte delle quali la ditta C. S.p.A. non aveva l'effettiva disponibilità di merce.

Più precisamente, nel 2014, secondo l'analisi svolta dall'Organo di verifica, la ditta C. S.p.A. avrebbe emesso fatture di vendita nei confronti della ditta "T. S.p.A." per complessivi Euro 3.760.967,15, per operazioni oggettivamente inesistenti.

A tal proposito si evidenzia che il termine "oggettivamente" risulta alquanto inappropriato, in quanto i risultati a cui è pervenuto l'Organo di verifica sono il frutto di ipotesi e congetture caratterizzate da un elevato grado di discrezionalità, ed in quanto tali non sono oggettivamente comprovate.



La soggettività circa i risultati a cui è pervenuto l'Organo di verifica è ulteriormente confermata dall'utilizzo della metodologia del campione.


Nel caso specifico, in considerazione dell'elevato numero di operazioni poste in essere nel 2013 (n. 2.344), dai registri del commercio sono stati selezionati n. 46 soggetti che hanno ceduto beni preziosi usati alla ditta [redacted]. Di questi ne sono stati escussi n. 41 che avevano compiuto quattro o più cessioni di materiale aurifero, per un totale di n. 205 operazioni.

Lo stesso campione utilizzato per l'anno 2013 è stato utilizzato, senza peraltro darne spiegazione, anche per il 2014 e senza dimostrazione alcuna l'Organo di verifica è giunto alla conclusione che, per quest'ultimo anno, l'ammontare delle operazioni di vendita oggettivamente inesistenti poste in essere dalla ditta [redacted] può addirittura ritenersi superiore Euro 3.760.967,15 senza tuttavia motivare le ragioni (v. pag. 34 del PVC).

Pertanto, ancora una volta lo scrivente si vede costretto ad esprimere fondati dubbi circa la metodologia del campione e della sua rappresentatività e, pertanto, i risultati a cui è pervenuto l'Organo di verifica non possono essere considerati oggettivamente corretti.

In ultimo, per completezza espositiva, si ritiene opportuno evidenziare un dato che lo scrivente non ha potuto accertare, ma che è indicato nel PVC (pag. 35) e che riguarda la dichiarazione dei redditi presentata dalla ditta [redacted] relativa all'anno 2014, relativamente alla quale il volume d'affari indicato è pari a zero.

Per ciò che riguarda gli acquisti che la ditta [redacted] ha



effettuato da [redacted] (cessata in data 07/10/2014) si riporta quanto segue.

L'Organo di verifica ha effettuato un'analisi della documentazione contabile e amministrativa del fornitore C [redacted] già acquisita nel Proc. penale n. 6281/14 R.G. Mod. 21, relativamente al quale sono stati visionati gli atti di indagine.

E' utile precisare, come si evince dal PVC (pag. 35), che, relativamente al periodo 04/02/2014 – 06/10/2014), la ditta [redacted] ha vidimato presso la Questura di Lecce n. 04 registri del commercio dei beni usati, uno composto da n. 49 pag. e gli altri tre composti da n. 99 pag.

I predetti registri non sono stati esibiti né ai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, né all'Organo di verifica. Inoltre, il titolare della ditta non ha mai prodotto alcuna denuncia di smarrimento o di furto. Pertanto, l'Organo di verifica ne ha ipotizzato l'occultamento.


Dall'esame delle fatture emesse nei confronti a [redacted]

l'Organo di verifica ha accertato le seguenti vendite:

- oro usato: gr. 457.641,63 per complessivi Euro 10.090.086,52;
- argento usato: gr. 5.603.419, 92 per complessivi Euro 1.758.140,45.

Inoltre, con riferimento alle predette vendite è stato accertato un prezzo medio di vendita dell'oro pari a Euro 22,05 al grammo, (10.090.086,52 : 457.641,63), mentre per l'argento usato un prezzo medio di vendita di Euro 0,31 al grammo (1.758.140,45 : 5.603.419,92).

Ciò precisato, dall'esame dei registri acquisiti da altri fornitori dalla ditta [redacted], l'Organo di verifica ha appurato che ciascun registro composto da n. 49 pag. può contenere al massimo n. 588



operazioni, mentre quello composto da n. 99 pag. può contenerne al massimo 1.188.

Come detto in precedenza, la normativa antiriciclaggio (D. Lgs. 231/2007) prevede che le operazioni di compravendita possono essere effettuate per contanti per importi che non superano la soglia di Euro 999,99.


A tal proposito, è stato accertato che la gran parte delle operazioni di acquisto non superano la predetta soglia.

In considerazione dei 4 registri vidimati, ma non esibiti, di cui uno composto da n. 49 pag. e gli altri composti da n. 99 pag., su di essi si sarebbero potute annotare n. 4.152 operazioni (588+1188+1188+1188).

L'Organo di verifica, ritenendo verosimile che tutte le operazioni di acquisto possano essere avvenute per contanti e per importi pari a Euro 999,99, ipotizzando che i predetti registri siano stati interamente scritturati, è giunto alla conclusione che su detti registri si sarebbero potute annotare operazioni di acquisto per complessivi Euro 4.151.958,48 (€ 999,99 x 4.152 operazioni).

Pertanto, considerato che l'Esposito Preziosi Srl ha emesso fatture nei confronti di Esposito Preziosi Srl per complessivi Euro 11.848.226,97, l'Organo di verifica ne ha rilevato l'evidente sproporzione.

Inoltre, non disponendo del prezzo medio di acquisto della merce dai vari fornitori privati, l'Organo di verifica ha ritenuto di poter utilizzare il prezzo medio rilevato nel corso di analoghe attività ispettive eseguite nei confronti di altre imprese esercenti l'attività di "compro oro" operanti nel medesimo contesto territoriale e caratterizzate da un'operatività



pressoché omogenea. Pertanto, ne è scaturito il seguente prezzo medio:

- oro usato: Euro 21,46 al grammo;
- argento usato: Euro 0.28 al grammo.

In considerazione del prezzo medio di acquisto e quello di vendita, l'Organo di verifica ha determinato le percentuali di ricarico sulla merce venduta come segue (pag. 38 del PVC):

- oro usato: percentuale di ricarico del 2,749%;
- argento usato: percentuale di ricarico del 10,714%.

Scorporando dette percentuali dalle vendita è stato ottenuto il CdV (Costo del venduto) come segue:


9) CdV di oro usato: Euro 9.820,131,11

10) CdV di argento usato: Euro 1.588.001,11

Totale CdV Euro 11.408.133,03

La differenza pari a Euro 7.256.174,55, tra il CdV complessivo (Euro 11.408.133,03) e gli acquisti effettuati (Euro 4.151.958,48) - sia quelli annotati o che si sarebbero potuti annotare - rappresenta il costo della merce fatturata di cui la ditta _____, nel 2014, non avrebbe mai avuto la disponibilità.

Lo scrivente evidenzia che, secondo la dottrina aziendale, nelle imprese mercantili il CdV si determina sottraendo dal costo delle merci acquistate (a cui vanno sommati gli oneri accessori quali: provvigioni, trasporti, assicurazioni, differenze su cambi, ecc.) i resi su acquisti, sconti e abbuoni a fornitori, le variazioni delle rimanenze di merci. Pertanto, il CdV, così come sopra riportato, appare determinato correttamente, così come, circa la disponibilità di merce da parte della ditta _____



appaiono altrettanto convincenti le conclusioni a cui è pervenuto l'Organo di verifica.

Inoltre, in considerazione della mancanza dei registri del commercio, l'Organo di verifica ha operato una ripartizione tra le cessioni di oro e quelle di argento (entrambi al netto della percentuale di ricarico) riportando le seguenti percentuali:

11) cessioni di oro: 86,08%

12) cessioni di argento: 13,92%

Dette percentuali sono state applicate al CdV (Euro 7.256.174,55) non coperto dalla disponibilità di merce, pervenendo a determinare gli acquisti di oro e di argento eccedenti quelli che si sarebbero potuti annotare sui registri del commercio:

13) acquisti di oro: Euro 6.246.115,05;


14) acquisti di argento: Euro 1.010.059,50.

Inoltre, all'ammontare degli acquisti eccedenti quelli annotati o che sarebbe stato possibile annotare nei registri dei beni usati sono state applicate le rispettive percentuali di ricarico, ossia 2,749% per l'oro usato e 10,714% per l'argento usato.

Di conseguenza, seguendo tale ragionamento, l'ammontare delle fatture emesse per operazioni inesistenti per l'anno 2014 sarebbe pari a complessivi Euro 7.536.098,03, di cui:

- Euro 6.417.820,75 per le cessioni di oro usato, determinate applicando la percentuale del 2,749% all'imponibile di Euro 6.246.115,05;

- Euro 1.118.277,27 per le cessioni di argento usato determinate applicando la percentuale del 10,714% all'imponibile di Euro



1.010.059,50, a fronte delle quali la ditta _____ non aveva l'effettiva disponibilità di merce.

In conseguenza di ciò, nel 2014, la ditta _____ avrebbe emesso fatture di vendita nei confronti della ditta " _____ " per complessivi Euro 7.536.098,03, per operazioni oggettivamente inesistenti.


In ultimo, per completezza espositiva si ritiene opportuno evidenziare un dato che lo scrivente non ha potuto accertare, ma che è indicato nel PVC (pag. 40) e riguarda la dichiarazione dei redditi presentata dalla ditta Oro Mania, relativa all'anno 2014, relativamente alla quale il volume d'affari indicato risulta essere pari a zero.

In merito all'analisi sin qui condotta avente per oggetto la ditta _____, il sottoscritto ritiene necessario esporre quanto segue.

A differenza di quanto accaduto per le ditte _____, la ricostruzione operata dall'Organo di verifica questa volta non ha tenuto conto del campione estrapolato dai fornitori privati ottenuto sulla base dei registri del commercio delle indagini dei Carabinieri. Né poteva farlo vista l'inesistenza degli stessi.

Nel caso specifico, l'intero ragionamento che ha portato alle conclusioni relative alle false fatturazioni, ad avviso di chi scrive, appare logico e tutto sommato convincente, almeno in via teorica.

Tuttavia, rimane il fatto che i risultati a cui si è pervenuti sono frutto di dati, alcuni dei quali fissati sulla base di ipotesi e congetture che mancano di una oggettiva dimostrazione.



Invero, considerata la mancanza dei registri del commercio, l'Organo di verifica ha dovuto supporre alcuni dati di partenza, primi tra cui il numero massimo di annotazioni che ciascun registro poteva contenere, la distinzione tra le operazioni annotate e quelle non annotate, l'ammontare massimo di ciascuna operazione (€ 999,99).


Ciò induce lo scrivente CTU a ritenere che il risultato relativo sull'ammontare delle fatture inesistenti, così come determinato dall'Organo di verifica, sebbene supportato da un ragionamento tutto sommato rispondente a una certa logica, non può ritenersi altrettanto rispondente in termini di oggettività.

Per ciò che riguarda gli acquisti che la ditta Esposito Preziosi Srl ha effettuato da _____ (cessata in data 13/10/2014) si riporta quanto segue.

L'Organo di verifica ha effettuato un'analisi della documentazione contabile e amministrativa del fornitore _____ già acquisita nel Proc. penale n. 6281/14 R.G. Mod. 21, relativamente al quale sono stati visionati gli atti di indagine.

E' utile precisare, come si evince dal PVC (pag. 40), che, relativamente al periodo 25/11/2013 – 13/10/2014), la ditta _____ ha vidimato presso la Questura di Lecce n. 07 registri del commercio dei beni usati, di cui n. 2 registri composti da n. 49 pagine e gli altri 5 registri composti da n. 99 pagine.

All'atto dell'intervento (23/4/2014) sono stati richiesti ed analizzati solo i registri posti in essere nel 2014, già acquisiti dai Carabinieri nel corso delle indagini di P.G. da cui risulta quanto segue:



- nel registro n. 01, composto da n. 99 pag. e interamente scritturato, risultano annotate operazioni di acquisto di oggetti preziosi per un peso di gr. 32.770,98 per complessivi Euro 653.594,95;
- nel registro n. 02, composto da n. 99 pag. e interamente scritturato, risultano annotate operazioni di acquisto di oggetti preziosi per un peso di gr. 32.661,40 per complessivi Euro 646.594,95;
- nel registro n. 03, composto da 99 pag. e scritturato sino a pag. 84, risultano annotate operazioni di acquisto di oggetti preziosi per un peso di gr. 30.275,30 per complessivi Euro 568.677,68.

Pertanto, sebbene non espressamente indicato nel PVC, dei 7 registri del commercio regolarmente vidimati non ne sarebbero stati esibiti n. 04, di cui n. 2 registri composti da 49 pag. e n. 2 registri composti da 99 pag.


Dall'esame delle fatture emesse nel periodo d'imposta 2014 nei confronti a [redacted] l'Organo di verifica ha accertato le seguenti vendite:

- oro usato: gr. 328.644,08 per complessivi Euro 7.064.720,23;
- argento usato: gr. 25.978,00 per complessivi Euro 51.972,54.

Inoltre, dalle fatture emesse nel periodo dal 15/01/2014 al 23/04/2014 emerge che la ditta [redacted] ha ceduto alla ditta Esposti Preziosi Srl gr. 173.801,44 di oro usato per un ammontare di Euro 3.609.565,63.

A tal riguardo, non si comprende il motivo per cui sia stato preso come riferimento di analisi il predetto periodo, atteso che, nella frazione d'anno 01/01/2014-15/01/2014, [redacted] ha ceduto beni preziosi alla ditta F [redacted] documentati dalle seguenti fatture:

- Fatt. n. 01 del 02/01/2014 di € 113.999,88 (gr. 5.405,00 di oro usato);



- Fatt. n. 02 del 03/01/2014 di € 37.150,04 (gr. 1.761,50 di oro usato).

Ciò precisato, si evidenzia che, nel periodo analizzato dall'Organo di verifica, i registri del commercio contraddistinti dai nn. 1, 2 e 3 riportano acquisti di oro usato da fornitori privati per gr. 95.707,68 pari a Euro 1.868.288,22.


Inoltre, è stato accertato un prezzo medio di acquisto dell'oro pari a Euro 19,52 al grammo, (€ 1.868.288,22 : gr. 95.707,68), mentre il prezzo medio di vendita è di Euro 20,768 al grammo (€ 3.609.565,63 : gr. 173.801,44).

Pertanto, nel periodo sopra indicato, la differenza tra le cessioni di oro così come documentate in fattura e quelle che risultano dai registri del commercio è pari a gr. 78.093,76 (gr. 173.801,44 - gr. 95.707,68).

Tale differenza, valorizzata al prezzo medio di vendita di Euro 20,768 al grammo determina un importo di Euro 1.621.851,21, che secondo l'Organo di verifica devono ritenersi operazioni in tutto o in parte (in tutto o in parte) inesistenti.

Inoltre, in relazione al numero di registri del commercio messi uso dalla Quinti Gold, considerato che quelli composti da n. 49 pag. avrebbero potuto contenere n. 588 annotazioni, mentre quelli composti da n. 99 pag. ne avrebbero potute contenere n. 1.188, l'Organo di verifica ha ritenuto che, in ossequio alle norme antiriciclaggio, la ditta Quinti Gold avrebbe potuto annotare il seguente numero di operazioni ognuna di importo pari a Euro 999,99:

- n. 186 operazioni nel registro n. 3, relativamente alle pagine residue non ancora scritte (da pag. 84 a pag. 99);



- n. 1.188 operazioni nel registro vidimato in data 16/04/2014 composto da n. 99 pag.;
- n. 588 operazioni nel registro vidimato in data 30/06/2014 composto da n. 49 pag.

Pertanto, il numero complessivo di operazioni di acquisto da fornitori privati che si sarebbe potuto annotare è pari a 1.962 (186 + 1.188 + 588) per complessivi Euro 1.961.980,38 (€ 999,99 x 1962).

Sul punto lo scrivente ritiene necessario evidenziare quanto segue.

Come esposto in precedenza, risulta che la ditta ~~Quintana S.p.A.~~ abbia vidimato n. 7 registri del commercio, di cui n. 2 registri composti da n. 49 pag. e n. 5 registri composti da 99 pag. v. (pag. 40 del PVC).

L'Organo di verifica, all'atto dell'intervento, ha richiesto soltanto l'esibizione dei registri posti in essere nel 2014 (pag. 41 del PVC). Pertanto, si dovrebbe dedurre che siano stati esclusi dall'analisi n. 2 registri vidimati nel 2013 (uno vidimato in data 25/11/2013 composto da 49 pag. e l'altro vidimato in data 13/12/2013 composto da 99 pag.).

A tal proposito, ad avviso di chi scrive, non essendo state esplicitate le motivazioni di tale scelta, non vi è alcun motivo per escludere che su detti registri, sebbene vidimati nel 2013, siano state annotate (o si sarebbero potute annotare) anche operazioni di acquisto poste in essere nel 2014.

Pertanto, il numero delle operazioni che si sarebbero potute annotare (n. 1.962), così come determinato dall'Organo di verifica, potrebbe, di fatto, risultare inferiore a quelle che realmente sarebbero state annotate, in quanto non è dato sapere se i due registri non analizzati erano stati



ammonterebbero a complessivi Euro 2.813.577,32 (1.621.851,21 + 1.191.726,11).

Le suddette ipotesi investigative formulate troverebbero conferma negli ulteriori approfondimenti effettuati dall'Organo di verifica, per il tramite della tecnica del campione, i cui esiti sono di seguito riportati.

A seguito dell'esame delle annotazioni riportate nei registri del commercio dei beni usati è emerso che nel periodo 15/01/2014 – 23/04/2014 (periodo di tempo in cui sono state annotate le operazioni di acquisto), la ditta () ha effettuato n. 3.378 operazioni relative all'acquisto di gr. 95.707,68 di oro usato per un ammontare complessivo di Euro 1.868.288,22 (v. All. n. 34 al PVC).

Nel corso delle indagini svolte dai Carabinieri di Gallipoli sono state sentite a campione n. 14 soggetti risultanti dai registri del commercio. Dalle informazioni assunte emergeva i predetti soggetti si sarebbero recati presso () sporadicamente, ma non certamente nell'anno 2014 o comunque in nel periodo coperto dai medesimi registri.

Mentre in un paio di casi i soggetti ascoltati riferivano di essersi recati nel lontano 2012 o addirittura nel lontano 2012.

Dal prospetto riportato nell'All. n. 37 al PVC emerge che, dai registri esaminati, le 14 persone sentite avevano effettuato n. 107 operazioni di cessione di oro usato per complessivi gr. 2.827,38 per complessivi Euro 55.143,74.

Al contrario, le stesse dichiaravano di aver percepito complessivamente Euro 60,00 con una differenza di € 55.083,74 rispetto al totale degli importi annotati. Pertanto, tale differenza rappresenterebbe gli acquisti



fittizi effettuati da [redacted] dalle persone sentite.

Ciò ha indotto l'Organo di verifica a ritenere che, in considerazione dell'esiguo numero di operazioni poste realmente in essere sulla base delle dichiarazioni rese ai fornitori privati (lo 0,109% rispetto a quelle annotate), l'ammontare delle operazioni oggettivamente inesistenti possa essere superiore rispetto a quello accertato di Euro 2.813.577,32.

Un ulteriore elemento da considerare, emerso dall'attività di verifica operata dalla G.d.F. di Lecce a sostegno della tesi dell'esistenza di operazioni fittizie poste in essere da [redacted], riguarda i dati della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2014, da cui emergono componenti positivi di reddito per Euro 6.941.857,00 e componenti negativi di reddito per Euro 3.661.479,00. Pertanto, il reddito imponibile dichiarato è di Euro 3.190.967,00.

In considerazione dell'inesistenza di rimanenze iniziali e finali di merce, sulla base dei predetti dati, la percentuale di ricarico determinata dall'Organo di verifica per il 2014 sarebbe pari al 89,592%, quindi di gran lunga superiore a quella che emerge dalle annotazioni riportate sui registri del commercio. Ciò ha indotto a ritenere che tale dato è un'ulteriore conferma che [redacted] ha emesso fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti (in tutto o in parte), in quanto ha ceduto beni di cui aveva la disponibilità.

Tuttavia, anche nel caso di [redacted], ad avviso di chi scrive, l'intero ragionamento operato dall'Organo di verifica e che ha portato lo stesso ad ipotizzare le false fatturazioni, appare logico e tutto sommato teoricamente convincente.



Invero, rimane il fatto che i risultati a cui si è pervenuti sono frutto di dati, alcuni dei quali presi fissati sulla base di ipotesi e congetture non adeguatamente dimostrate.


Ad esempio, considerata la mancanza di alcuni registri del commercio, l'Organo di verifica ha dovuto supporre alcuni dati di partenza, primi tra cui il numero massimo di annotazioni che ciascun registro poteva contenere, la distinzione tra le operazioni annotate e quelle non annotate, l'ammontare massimo di ciascuna operazione (€ 999,99).

Ciò induce lo scrivente CTU a ritenere ancora una volta che il risultato relativo sull'ammontare delle fatture inesistenti, così come determinato dall'Organo di verifica, sebbene, si ribadisce, supportato da un ragionamento tutto sommato logico e teoricamente convincente, non può dirsi altrettanto in termini di oggettività dei risultati.

Per ciò che riguarda gli acquisti che la ditta Esposito Preziosi Srl ha effettuato da _____ (ancora in attività al momento della verifica) si riporta quanto segue.

L'Organo di verifica ha effettuato un'analisi della documentazione contabile e amministrativa del fornitore (_____ già acquisita nel Proc. penale n. 6281/14 R.G. Mod. 21, relativamente al quale sono stati visionati gli atti di indagine.

E' utile precisare, come si evince dal PVC (pag. 50), che, relativamente al periodo 25/11/2013 – 13/10/2014), la ditta _____ ha vidimato presso la Questura di Lecce n. 04 registri del commercio dei beni usati, di cui n. 2 registri composti da n. 49 pag. e gli altri 2 registri composti da n. 99 pag.



All'atto dell'intervento (25/11/2014) effettuato dai Carabinieri, la titolare della ditta esibiva il solo registro vidimato in data 26/09/2014, scritturato sino a pag. 60, riportante le annotazioni relative al periodo 30/09/2014 – 13/11/2014.

In merito agli altri registri, la ~~_____~~ esibiva copia della denuncia presentata in data 25/10/2014 presso i Carabinieri di Matino, con la quale dichiarava il furto di n. 02 registri dalla propria auto a seguito della rottura del vetro, unitamente ad altra roba.

Mentre con riferimento al 4° registro vidimato in data 26/09/2014, la sig.ra ~~_____~~ dichiarava di aver consegnato solo le pagine numerate da 61 a 66 ai Carabinieri di Nardò, unitamente alla documentazione bancaria e postale sottoposta a sequestro.

Detta documentazione è stata acquisita dall'Organo di verifica ed è emerso che la ditta ~~_____~~ ha effettuato i seguenti acquisti di oro usato:

- nel periodo 30/09/2014 -19/12/2014 (ultima annotazione del 2014) gr. 18.869,86 per un ammontare di Euro 387.055,41;
- nel periodo 05/01/2015-24/04/2015 gr. 403,50 per un ammontare di Euro 8.397,00.

Pertanto, l'unico registro di P.S. esistente è stato oggetto di analisi al fine di verificare se, all'atto dell'emissione delle fatture di vendita, la ditta ~~_____~~ avesse la disponibilità di merce.

Dall'esame delle fatture di vendita, l'Organo di verifica ha accertato che, nel periodo d'imposta 2014, la ditta ~~_____~~ ha emesso nei confronti della ditta ~~_____~~ n. 112 fatture per un



quantitativo di oro usato di gr. 297.820,38 per complessivi Euro 6.795.944,65.

Inoltre, dalle fatture emesse nel periodo 30/09/2014-24/11/2014 (dalla Ft. n. 96 alla Ft. n. 112) sono emerse cessioni di oro usato alla ditta l per un peso di gr. 55.827,28 per complessivi Euro 1.266.567,57.

Nel medesimo periodo, nelle pagine acquisite del registro del commercio (da pag. 61 a pag. 66), risultano annotate operazioni di acquisto di oro usato per un peso di gr. 18.869,86 per complessivi Euro 387.055,41.


Pertanto, tra le quantità acquistate e quelle cedute emerge una differenza di gr. 36.957,42 (gr. 55.827,28 – 18.869,86).

Il prezzo medio di acquisto è pari a Euro 20,511 al grammo, mentre il prezzo medio di vendita è pari a Euro 22,687 al grammo.

La differenza di cui sopra (gr. 36.957,42), valorizzata al prezzo medio di vendita di Euro 22,687 al grammo, determina un ammontare delle vendite di Euro 838.452,99, relativamente alle quale, mancando la disponibilità in entrata, rappresentano, ad avviso dell'Organo di verifica, operazioni in tutto o in parte (in tutto o in parte) inesistenti.

Con riferimento agli altri 2 registri vidimati rispettivamente in data 13/03/2014 (composto da n. 49 pag.) e in data 21/05/2014 (composto da n. 99 pag.), oggetto di denuncia di furto, l'Organo di verifica ha appurato che i medesimi avrebbero potuto contenere complessivamente n. 1.778 operazioni (588+1.188).

Dalle pagine del registro acquisito è emerso che tutte le operazioni di acquisto non superano la soglia di Euro 999,99, prevista dalla normativa



antiriciclaggio.

Pertanto, si dovrebbe ritenere che, su detti registri mancanti, la ditta Gander Gold abbia annotato n. 1.776 operazioni di acquisto per un importo di Euro 999,99 cadauna per un ammontare complessivo di acquisti di Euro 1.775.982,24.

Considerato che nel periodo 19/02/2014 - 29/09/2014 la ditta Gander Gold ha emesso fatture nei confronti della L. F. S. S. S. Srl per complessivi Euro 5.529.377,08, la sproporzione è del tutto evidente.


A tal riguardo, l'Organo di verifica ha determinato la percentuale di ricarico applicata alle cessioni di oro usato pari a 10,688% (v. pag. 54 del PVC).

Scorporando tale percentuale dall'ammontare delle vendite si ottiene il CdV (costo del venduto) pari a Euro 4.996.364,87 (5.529.377,08 : 110,668).

La differenza tra il CdV (Euro 4.996.364,87) e l'ammontare degli acquisti che si sarebbero potuti annotare (Euro 1.775.982,24) è pari a Euro 3.220.382,63.

Applicando a tale valore la percentuale di ricarico del 10,668%, si ottiene l'ammontare delle vendite documentate nel periodo 19/02/2014-29/09/2014 pari a Euro 3.563.933,05 per le quali la ditta Gander Gold non aveva la disponibilità e, pertanto, le fatture relative a tali vendite sono da considerarsi in tutto o in parte (in tutto o in parte) inesistenti.

A conferma di quanto sopra, l'Organo di verifica ha evidenziato che la titolare della ditta Gander Gold non ha esibito sia il registro del commercio dei beni usati vidimato in data 03/12/2014 composto da n.



49 pag., nonché le pagine da n. 67 a n. 99 del registro vidimato in data 26/09/2014.

Ciò precisato, il primo registro, se scritturato, avrebbe potuto contenere al massimo n. 588 operazioni di acquisto, mentre le pagine mancanti del secondo registro ne avrebbe potute contenere n. 396 + n. 8 di pag. 66, per un totale di n. 992 operazioni.

Pertanto, ipotizzando che le operazioni compiute siano state tutte di Euro 999,99 (quindi entro il limite soglia della norma antiriciclaggio), l'ammontare complessivo di acquisti che si sarebbero potuti annotare sarebbe stato complessivamente di Euro 991.990,08 (Euro 999,99 x 992).


Inoltre, dalle indagini svolte dai Carabinieri di Gallipoli è emerso che i militari dell'Arma avevano acquisito sommarie informazioni da n. 9 persone prese a campione tra quelle riportate nei registri del commercio.

Alcune di queste avevano riferito di essersi recate sporadicamente presso il negozio e comunque non nell'anno 2014 o comunque nel periodo coperto dal medesimo registro, mentre solo un paio di essi riferiva di essersi recato nel 2012 e altri ancora di non essersi mai recati.

Inoltre, a pag. 56 del PVC, si legge che l'Organo di verifica sentiva a sua volta n. 8 persone i cui nominativi erano riportati sul registro del commercio, le quali riferivano di non essersi mai recate nel negozio

Pertanto, le persone sentite sono complessivamente n. 17, le cui operazioni sono riportate nell'All. n. 47 al PVC.

Dal registro del commercio emerge che dette persone avrebbero compiuto n. 37 operazioni di cessione di rottami auriferi alla ditta



... per una quantità di gr. 997,95 per complessivi Euro 20.457,98. Mentre, le stesse persone hanno dichiarato di aver ricevuto da ... un ammontare complessivo di Euro 170,00, con una differenza, rispetto ai registri, di Euro 20.287,98.

Detta differenza, a parere dell'Organo di verifica, rappresenta l'ammontare di acquisti fittizi riportati nei registri del commercio.


Inoltre, le operazioni realmente eseguite sarebbero pari allo 0,838% del totale di quelle annotate nei registri.

Pertanto, a seguito di tale analisi, l'Organo di verifica ha ritenuto che, nel 2014, l'ammontare delle fatture emesse dalla ditta ... nei confronti della ditta ... per operazioni oggettivamente inesistenti possa essere ben superiore a quello accertato con le modalità sopra descritte, ossia pari a Euro 4.422.674,02 (838.452,99 + 3.563.933,05 + 20.287,98).

Di conseguenza, a seguito di tale dimostrazione, considerato che la ditta Gander Gold non aveva la disponibilità di beni preziosi, essa fungeva da cartiera al servizio della ditta ...

Si evidenzia, inoltre, che con riferimento all'anno 2014 il modello Unico della ditta Gander Gold presenta un volume d'affari di Euro 6.795.944,00 ed un reddito imponibile di Euro 33.980,00.

Ciò induce lo scrivente CTU a ritenere che il risultato relativo sull'ammontare delle fatture inesistenti, così come determinato dall'Organo di verifica, sebbene supportato da un ragionamento tutto sommato logico e convincente, almeno in via teorica, evidenzia una marcata carenza di oggettività.



Il C.T.U., valutate le osservazioni delle parti, ha formulato le seguenti conclusioni:

a) In merito ai rapporti commerciali intercorsi tra la ditta [redacted] e i fornitori che sono stati oggetto di verifica da parte della G.d.F di Lecce, il sottoscritto ribadisce che, a seguito dell'analisi della documentazione contabile della ditta [redacted] Srl, le fatture di acquisto di beni preziosi usati risultano regolarmente annotate nel registro IVA acquisti, nel libro giornale, nella dichiarazione IVA per l'anno 2014 e nel bilancio d'esercizio. Pertanto, dal punto di vista strettamente formale (documentale e contabile), le operazioni di acquisto di merce poste in essere risultano regolari.

Lo stesso non può dirsi in merito all'aspetto sostanziale delle stesse, per il sol fatto che il sottoscritto non è in possesso di elementi probatori per poter asserire, con ragionevole certezza, se dette operazioni siano state realmente poste in essere, ovvero se le stesse siano state frutto di un preconstituito disegno posto in essere dalla società e dai propri fornitori volto, attraverso falsa documentazione, sia ad ottenere un indebito risparmio di imposta, sia a dimostrare una disponibilità di partite di merce di fatto inesistente, così come affermato dall'Amministrazione finanziaria.

In definitiva, si evidenzia la mancanza di elementi probatori certi, atti a dimostrare se a fronte di una fattura di acquisto regolarmente ricevuta e annotata nei registri contabili vi sia poi stata una reale entrata di merce. Tant'è che lo stesso Organo di verifica, non possedendo elementi probatori, ha operato una ricostruzione degli acquisti effettuati dai singoli



fornitori sulla base di elementi presuntivi e di ipotesi (non adeguatamente dimostrate e comunque non supportate da elementi oggettivi), anche ricorrendo ad un metodo induttivo di analisi basato sul campione, al fine di dimostrare l'ammontare degli acquisti che sarebbero stati oggetto di falsa fatturazione.

Non solo, ma anche le conclusioni a cui esso è pervenuto non forniscono altrettanti elementi di certezza. Invero, l'uso di locuzioni quali: "evidenti incongruenze, indicative di possibili gravi anomalie", oppure "ritiene verosimile che le fatture...", "nel suddetto periodo la ditta... ha emesso fatture per operazioni in tutto o in parte oggettivamente inesistenti..." evidenziano elementi di incertezza che portano a ritenere che i risultati dell'indagine manchino di oggettività.

b) Inoltre, in merito alla fondatezza delle citate operazioni di acquisto, il sottoscritto ha ritenuto necessario operare un ulteriore approfondimento riguardanti i movimenti finanziari relativi ai pagamenti effettuati nei confronti dei vari fornitori.

E' risultato che i pagamenti sono stati effettuati mediante bonifico bancario e, pertanto, regolarmente documentati. Non solo, ma, al 31/12/2014, la posizione debitoria della Srl nei confronti dei citati fornitori risulta quasi totalmente estinta.

c) Sull'analisi operata dall'Organo di verifica e sulla metodologia seguita volta a ricostruire le operazioni di acquisto dei singoli fornitori e di conseguenza stabilire la loro disponibilità di merce, lo scrivente è giunto alla conclusione che, se da un lato il ragionamento posto in essere appare logico e tutto sommato convincente, almeno in via del tutto teorica,

52



dall'altro lato esso è basato su ipotesi e congetture delle quali non si ha un adeguato riscontro e, comunque, scarsamente supportato da elementi oggettivi.

Inoltre, anche la tecnica del campione utilizzata per comprovare la fondatezza dell'esistenza di operazioni inesistenti non si è dimostrata idonea in tal senso, sia perché il campione utilizzato è stato determinato in modo alquanto sommario e senza rigore metodologico, sia perché non è stato assolutamente dimostrato il suo grado di rappresentatività in relazione all'universo analizzato.

d) Come più volte evidenziato, l'attività di verifica che ha avuto per oggetto la ditta E _ _ _ _ _ ed a seguito della quale è stato emesso l'Avviso di accertamento, ha origine dalle indagini e dalle verifiche contabili che a loro volta sono state eseguite sui singoli fornitori cosiddetti "compro oro".

A tal riguardo, la finalità dell'Organo di verifica è stata quella di dimostrare che gran parte delle operazioni di acquisto di beni preziosi poste in essere dai predetti fornitori risultino fittizie e, pertanto, essi non potevano avere quella disponibilità di merce che è stata poi venduta alla ditta _ _ _ _ _.

Tuttavia, se l'ipotesi circa l'indisponibilità di merce da parte dei singoli fornitori formulata dall'Organo di verifica può apparire condivisibile e per certi versi convincente in via teorica (sebbene il risultato a cui è pervenuto appare tutt'altro che oggettivo), è altrettanto vero che non se ne possono escludere delle altre, proprio perché essa è fondata su presunzioni e congetture.



inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano «copertura» di prestazioni acquisite da altri soggetti.

Poiché la fattura, di regola, costituisce titolo per il contribuente ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA e alla deducibilità dei costi, spetta all'Ufficio dimostrare il difetto delle condizioni per l'insorgenza di tale diritto. La dimostrazione può ben consistere in presunzioni semplici, poiché la prova presuntiva non è collocata su un piano gerarchicamente subordinato rispetto alle altre fonti di prova e costituisce una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza anche in via esclusiva ai fini della formazione del proprio convincimento (Cass. n. 9108 del 2012).


Da ultimo, Cass. n. 28246 del 2020 ha ribadito che, ai fini del diritto alla deduzione di costi inerenti ex art. 109 tuir e della detrazione di IVA ex art. 19 d.p.r. n. 633 del 1972, è necessaria la regolare tenuta delle scritture contabili e delle fatture che, ai fini dell'IVA, sono idonee a rappresentare il costo dell'impresa e che devono contenere oggetto e corrispettivo di ogni operazione commerciale, sicché, in caso di operazioni ritenute dall'Amministrazione inesistenti, spetta a quest'ultima l'onere di dimostrare, attraverso la prova logica (o indiretta) o storica (o diretta) e anche con indizi integranti presunzione semplice, la fittizietà dell'operazione e non al contribuente la sua effettività, essendo questi chiamato a fornire la prova contraria soltanto quando sia assolto l'onere probatorio gravante sulla prima. Si è inoltre chiarito che, in tema di IVA, qualora l'amministrazione finanziaria contesti che la fatturazione attiene ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di



una frode carosello, incombe sulla stessa l'onere di provare la consapevolezza del destinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi specifici, che il contribuente fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l'amministrazione assolva a detto incumbente istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un'operazione volta ad evadere l'imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. n. 15369 del 2020).

7. Nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate adduce a fondamento della oggettiva inesistenza delle operazioni fatturate dai fornitori della Società gli elementi indiziari rivenienti dall'esame dei registri vidimati dei beni usati, ove vengono annotati gli acquisti effettuati dai suddetti fornitori dai singoli clienti, in raffronto alle fatture emesse dai fornitori, i quali attesterebbero la sproporzione tra i quantitativi di oro e argento presuntivamente acquistati dai c.d. "compro oro" e quelli risultanti dalle fatture emesse nei confronti della Società.


La Guardia di Finanza, come riportato nel processo verbale di constatazione recepito negli atti impositivi impugnati e come emerge dall'indagine peritale espletata, ha operato una distinzione tra registri dei beni usati rinvenuti nella disponibilità dei fornitori e registri dei beni usati mancanti.



In relazione ai primi, la Guardia di Finanza ha adoperato la tecnica del campione selezionando un numero di soggetti i cui nominativi risultavano annotati nei registri, i quali, sentiti dai militari, hanno dichiarato di aver ceduto ai "compro oro" quantitativi di metallo prezioso inferiori a quelli registrati e ricevendo in contanti somme di denaro inferiori a quelle registrate; la differenza tra quanto riportato nei registri e quanto dichiarato dai soggetti venditori rappresenta, per l'Organo di verifica, l'ammontare degli acquisti rilevati fittiziamente nei registri dei beni usati al fine di giustificare la disponibilità (almeno in parte) di oro e argento usato, poi fatturato alla Società.

Per quanto concerne i registri di beni usati mancanti, sulla base del numero massimo di operazioni di acquisto registrabili e tenuto conto che nella generalità dei casi le operazioni erano state regolate in contanti per un importo non superiore ad Euro 999,99 (soglia prevista dalla normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007), si è proceduto al calcolo del valore dei beni acquistati moltiplicando il numero delle operazioni registrabili per Euro 999,99.

Ritiene la Commissione, superando anche le perplessità formulate dal C.T.U. in merito all'utilizzo del campione, reputato dal consulente inadeguato in quanto privo di rigore metodologico e di rappresentatività, che gli elementi indiziarî offerti dall'Ufficio consentano di ritenere raggiunta la prova che le operazioni commerciali, oggetto della fatture, non corrispondono agli acquisti annotati sui registri dei beni usati ovvero agli acquisti che si sarebbero potuti annotare sui registri mancanti. Va peraltro al riguardo considerato che il calcolo delle operazioni



concernente i registri mancanti appare nel complesso più favorevole alla Società, posto che esso presuppone che tutti i suddetti registri siano stati compilati nella loro interezza e per l'importo massimo previsto dalla normativa antiriciclaggio per la regolazione dell'operazione in contanti. Quanto alla tecnica del campione adoperata, essa, seppure non in linea con i parametri indicati dal C.T.U., appare idonea, nell'ambito della prova indiziaria, a suffragare l'accertamento in relazione alle specifiche operazioni esaminate.

La circostanza, di cui l'Ufficio ha dato prova, in forma indiziaria e presuntiva, che la merce registrata o registrabile negli appositi registri dei beni usati non corrispondeva a quella poi fatturata alla Società non implica necessariamente, tuttavia, che le operazioni commerciali non siano mai state (in parte) poste in essere, ossia che esse siano oggettivamente inesistenti e che la fattura costituisca mera espressione cartolare di eventi non avvenuti, potendo le operazioni essere state rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, da un soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura, integrando così operazioni soggettivamente inesistenti.

Si osserva al riguardo come non siano stati acquisiti elementi sufficienti a dimostrare che le ditte fornitrici non disponessero di una struttura organizzativa ed aziendale idonea allo svolgimento dell'attività di acquisto e rivendita di metalli preziosi, posto che, solo con riferimento alla *PROVA INDIZIARIA*, a seguito di sopralluogo effettuato dai Carabinieri di Gallipoli in data 7 ottobre 2014 e cioè in prossimità della fine dell'arco temporale rilevante ai fini



dell'accertamento, è stato rilevato che il locale era disadorno e che il sistema di videosorveglianza era disattivato e la cassetta di sicurezza inutilizzabile. Del resto, la circostanza che buona parte dei soggetti sentiti dai Carabinieri al fine del riscontro della veridicità delle annotazioni contenute nei registri dei beni usati si sia effettivamente recata presso il "compro oro", seppure con le rilevate incongruenze in merito ai quantitativi ceduti e al periodo interessato, depone nel senso della concreta operatività degli esercizi commerciali.

Il C.T.U. ha inoltre rilevato che i pagamenti sono stati effettuati dalla con bonifici bancari regolarmente documentati e che al 31 dicembre 2014 la posizione debitoria della Società nei confronti dei fornitori risultava totalmente estinta. Va poi osservato che l'asserita necessità di taluni fornitori di prelevare tempestivamente le somme ricevute tramite bonifico bancario per poi restituirle in contanti alla Società è rimasta, all'esito delle indagini svolte, una mera ipotesi, non suffragata da oggettivi riscontri probatori.

L'attività di verifica non ha peraltro interessato la fase successiva della cessione da parte della Società del materiale prezioso ricevuto dai fornitori, onde accertare la corrispondenza o meno tra la merce acquistata dalla Società e quella ceduta a terzi.

In conclusione, come sostenuto da parte ricorrente ed in conformità con quanto ipotizzato dal C.T.U., appare ragionevole ritenere che i singoli fornitori si siano effettivamente approvvigionati di beni preziosi, evidentemente "in nero" o comunque in maniera illegittima, trasferendoli poi alla Società con le fatture in contestazione. Le operazioni




commerciali per cui è causa vanno dunque qualificate come soggettivamente inesistenti.

Va rammentato che, in tema di imposte sui redditi, a norma dell'art. 14, 4° comma bis, l. n. 537 del 1993, nella formulazione introdotta dall'art. 8, 1° comma, d.l. n. 16 del 2012 (conv. in l. n. 44 del 2012), poiché nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti i beni acquistati non sono stati utilizzati direttamente «al fine di commettere il reato», bensì per essere commercializzati, non è sufficiente il coinvolgimento, anche consapevole, dell'acquirente in operazioni fatturate da un soggetto diverso dall'effettivo venditore per escludere la deducibilità, ai fini delle imposte dirette, dei costi relativi a siffatte operazioni anche ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 109 d.p.r. n. 917 del 1986 (Cass. n. 27566 del 2018). Pertanto, i costi relativi alle fatture oggetto degli avvisi di accertamento impugnati sono deducibili dal reddito della società contribuente, con i conseguenziali effetti sul reddito di partecipazione.

Di contro, tali fatture non entrano nel conteggio del dare ed avere ai fini IVA, in quanto esse attengono ad operazioni che – per quanto riguarda il soggetto che le ha emesse - sono inesistenti, senza che rilevi la circostanza che le stesse fatture costituiscano “copertura” di prestazioni acquisite da altri soggetti. Non v'è dubbio, invero, in ragione degli elementi in precedenza evidenziati e dei rapporti anche personali esistenti tra fornitori e società acquirente, che la Società fosse a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo usando l'ordinaria diligenza, del fatto che le operazioni si inserivano in una evasione dell'imposta (cfr. Cass. n. 15369 del 2020, cit.).

60

A circular stamp with a signature written over it. The stamp contains the number '60' at the top and some illegible text around the perimeter. The signature is a large, stylized cursive mark.

Ai fini della detrazione IVA non vanno dunque computate le fatture oggetto degli avvisi di accertamento impugnati.

8. La Società contesta, inoltre, i costi recuperati a tassazione dall'Agenzia delle entrate, per un importo complessivo di € 153.278,24, in quanto ritenuti indeducibili (in riferimento al processo verbale di constatazione del 28 ottobre 2015).

Le censure sono infondate alla stregua delle considerazioni che seguono.

8.1. Conto 68/05/290 – Pubblicità - € 3.717,50: non risulta rispettato il principio di competenza.

8.2. Conto 68/05/290 – Pubblicità - € 7.027,44: la documentazione prodotta non corrisponde a quanto rilevato in sede di verifica e non risulta idonea a dimostrare l'assunto della ricorrente.


8.3. Conto 68/05/340 – Spese di rappresentanza - € 5.655,74: l'acquisto di una bicicletta non risulta inerente all'attività d'impresa.

8.4. Conto 68/05/340 – Spese di rappresentanza - € 2.280,55: non sono stati addotti concreti elementi idonei a sostenere che il costo di soggiorno in hotel inerisca all'attività d'impresa.

8.5. Conto 84/10/050 – Sopravvenienze passive - € 132.028,42: non è stata prodotta alcuna documentazione giustificativa del costo.

8.6. Conto 68/05/057 – Manutenzioni e riparazioni veicoli - € 1.026,10: l'autovettura non è di proprietà della Società né costituisce bene strumentale.

8.7. Conto 68/05/057 – Manutenzioni e riparazioni veicoli - € 1.680,33: la documentazione prodotta è generica e inidonea a dimostrare l'inerenza del costo.



8.8. Conto 68/05/057 – Manutenzioni e riparazioni veicoli - € 2.848,88: la documentazione prodotta conferma il superamento del limite di legge per la deducibilità del costo.

8.9 Conto 68/05/120 – Assicurazioni R.C.A. - € 2.767,60: la documentazione prodotta conferma il superamento del limite di legge per la deducibilità del costo.

8.10 Conto 68/05/335 – Spese di rappresentanza - € 2348,18: la documentazione prodotta conferma la non inerenza del costo.

8.11 Conto 68/05/410 – Costi servizi per beni in godimento soci - € 22.568,59: la documentazione prodotta non è idonea a provare l'inerenza del costo.

8.12. Omessa fatturazione di ricavi - € 64.217,00: la documentazione prodotta risulta in parte inconferente e per il resto inidonea a superare i rilievi formulati dall'Ufficio.

8.13. Costi non documentati € 350.000,00: le scritture prodotte dalla ricorrente sono prive di data certa e non adducono elementi probatori idonei a dimostrare l'effettività del costo.


9. In conclusione, i ricorsi riuniti vanno parzialmente accolti nei termini di cui in motivazione.

In considerazione della complessità della vicenda e dell'esito del giudizio, le spese sono compensate tra le parti.

Le spese di consulenza sono poste definitivamente a carico delle parti in solido.

P. Q. M.

La Commissione riunisce al ricorso n. 2072/2018 i ricorsi nn.

A handwritten signature in black ink is written over a circular, faded stamp. The signature is a cursive, stylized letter 'Q'.

2074/2018, 2075/2018, 177/2019, 178/2019, 2171/2019 e 2172/2019;
accoglie parzialmente i ricorsi riuniti nei termini di cui in motivazione.
Compensa le spese del giudizio e pone definitivamente a carico delle
parti in solido le spese di consulenza.

Lecce, 3.3.2021

Il Giudice est.



Il Presidente

